

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa	Laura De Simone	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Luca Giani	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 1319/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

[REDACTED];

visto il ricorso in data 8.2.2024, con il quale [REDACTED] ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata, se pure in via subordinata rispetto alla domanda di concordato minore depositata il 22.12.2023 e integrata il 23.1.2024 e l'8.2.2024;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi degli artt. 268, co. 1, 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, in quanto, pur essendo stata presentata una domanda di concordato minore, tale domanda deve dichiararsi inammissibile; in particolare: la domanda del [REDACTED] prevede, nella sua ultima formulazione, la messa a disposizione della procedura (i) euro 1.900 derivanti dal riscatto della polizza pensionistica in capo al debitore e (ii) un apporto di finanza esterna per euro 6.000 da parte dell'attuale compagna del debitore, il tutto per fare fronte (i) alle spese di procedura (quantificate, se pure erroneamente, in euro 1.872,50, in quanto in queste non va ricompreso il compenso del legale che ha assistito il debitore a cui l'art. 6, co. 1, lett. a CCII non riconosce alcuna prededuzione), e (ii) alle ragioni dei creditori privilegiati (di cui ca 125.000 in favore dell'Erario dello Stato e degli Enti Previdenziali) nella misura del 3,92% e (iii) infine, sempre in percentuale, alle ragioni del figlio, titolare di un assegno di mantenimento; il piano proposto ha, quindi, natura eminentemente liquidatoria in quanto nulla del lavoro attuale del debitore è destinato ai creditori; in tale ipotesi, l'art. 74, co. 2, CCII prevede che l'apporto di risorse esterne deve aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; il termine di paragone di tale valutazione non può risiedere esclusivamente nel raffronto con i beni messi a disposizione del debitore, ma deve riguardare necessariamente anche la misura del soddisfacimento complessiva dei creditori che non può essere irrisoria pena, altrimenti, l'inidoneità del piano ad assolvere la propria funzione causale che, in tutti gli strumenti di regolazione della crisi, è il soddisfacimento in concreto delle ragioni dei creditori (v. recentemente, ad es., Cass. 28013/2022); ciò detto, la proposta, in considerazione dell'eseguità delle somme e dei beni messi a disposizione, non prevede alcun soddisfacimento in concreto delle ragioni dei creditori in quanto, ad esempio, il debitore vorrebbe destinare, con un effetto esdebitatorio automatico, meno di 5.000 euro a Fisco ed Enti previdenziali a fronte di un debito superiore a 125.000 euro, ciò che disegna plasticamente come, nella sostanza, alcun reale soddisfacimento i creditori istituzionali potrebbero ricevere dal piano concordatario prospettato che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile;

E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 74, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

Inammissibile la domanda di concordato minore proposta e per l'effetto, su domanda del debitore, l'apertura della liquidazione controllata del debitore
[REDACTED] con residenza in [REDACTED];

NOMINA

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

liquidatore l'OCC, dott. Jacopo Desiderio;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
29/02/2024

Il Giudice estensore
Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone